



Città di Antrodoco

Provincia di Rieti

Corso Roma, 15 – 02013 Antrodoco

Prot. 7390 del 25/07/2017

ORIGINALE POLIZIA MUNICIPALE

N° 190 DEL 25-07-2017

OGGETTO: DIVIETI TEMPORANEI FIERA E FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT'ANNA

Vista la nota prot. n. 1788 del 26/06/2017 con la quale il Comitato Festeggiamenti "Pro S. Anna" Patrona Città di Antrodoco ha comunicato il programma festeggiamenti civili e religiosi in onore di S. Anna;

Dato atto che in data 26/07/2017 avrà luogo in Antrodoco la consueta Fiera di s. Anna;

Visti i piani di Gestione delle emergenze redatti dall'Ufficio Tecnico del Comune di Antrodoco relativi a Manifestazioni di Pubblico spettacolo Chiostro S. Chiara e Fiera S. Anna;

Atteso il programma della manifestazione;

Vista che le strade in questione sono di proprietà del comune di Antrodoco (RI);

Fatta salva la necessità di adottare le opportune procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per la tipologia di manifestazione;

Visto gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover disciplinare il traffico nelle date, orari e strade interessate dalle manifestazioni di cui sopra per consentire lo svolgersi delle stesse;

ORDINA

E' ISTITUITO, PER TUTTI I VEICOLI, IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA, CON POSSIBILITA' DI RIMOZIONE FORZATA NEI CASI RITENUTI NECESSARI DAGLI ORGANI DI POLIZIA, NEI SEGUENTI LUOGHI, DATE ED ORARI:

- 26 luglio 2017 dalle ore 21:00 alle ore 24:00 Via Vespasiano;
- 26/07/2017 dalle ore 05:00 alle ore 15:00 Via Lungo Velino; P.zza Martiri della Libertà; Largo S. Anna; Via L. Mannetti; P.zza G. Marconi, piazza del Popolo, piazza IV Novembre; Via G. Garibaldi da incrocio con ponte della Gioventù sino a Largo Pisacane;
- 26/07/2017 dalle ore 18:00 alle ore 22 :00 Largo s. Chiara; Via Cutilia; Via delle Steccate; p.zza IV novembre; Corso Roma; p.zza del Popolo; Via nazionale; Via Savelli; Via Amiterno;

SONO ESCLUSI DA TALE DIVIETO:

- I mezzi necessari all'allestimento delle manifestazioni in programma;
- I mezzi di Polizia e i mezzi di soccorso.

Qualora venissero meno i presupposti per cui è stata emanata la presente ordinanza (es. annullamento delle manifestazioni previste per maltempo o per altri motivi) il transito e la sosta nel tratto di strada in oggetto verrà ripristinato senza necessità di ulteriori atti.

Nomina Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Servizio Associato Polizia Locale Bassa Valle del Velino Ten. Massimiliano Pasquali, per gli atti consequenziali.

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del d.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034; oppure in via alternativa
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Il divieto sarà segnalato con apposita segnaletica verticale.

Gli organi di Polizia di cui all'art. 12 del N.C.d.S. e le Forze dell' Ordine sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

IL COMANDANTE

Cap. Massimiliano Pasquali

